



AZIENDA CALABRIA LAVORO
ENTE PUBBLICO ECONOMICO STRUMENTALE DELLA REGIONE CALABRIA

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

N. 105 del 30 Dicembre 2020

OGGETTO: ricostituzione del rapporto di lavoro presso Azienda Calabria Lavoro dell'ex dipendente dott. Italo Taverniti. Errata corrige decreto n. 82 del 29 ottobre 2020.



**IL DIRETTORE
DI AZIENDA CALABRIA LAVORO**

VISTA la L.R. n. 5 del 19 febbraio 2001, con cui è stata istituita Azienda Calabria Lavoro con sede in Reggio Calabria, e il suo Statuto, adottato dal Direttore Generale del tempo con Decreto n. 1 del 25 settembre 2001 e approvato con Deliberazione della Giunta Regionale della Calabria n. 882 del 16 ottobre 2001, successivamente modificato con Decreto del Direttore Generale n. 20 dell'11 aprile 2008 e approvato con D.G.R. della Calabria n. 306 del 15 aprile 2008;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 13 del 7 marzo 2018, con cui è stato nominato il Direttore Generale di Azienda Calabria Lavoro;

VISTA la Legge regionale 30 aprile 2020 n. 3, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2020- 2022;

VISTO il decreto del Direttore Generale n. 51 del 4 luglio 2018, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018- 2020;

VISTO il decreto del Direttore Generale n. 30 del 3 aprile 2020, con cui è stata approvata la variazione del bilancio di previsione 2020 di Azienda Calabria Lavoro;

VISTO il decreto del Direttore Generale n. 44 del 30 aprile 2020, con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2020-2022;

PREMESSO che con nota acquisita al protocollo di Azienda al n. 3560 del 14 ottobre 2020, il dott. Italo Taverniti, dipendente presso il Consiglio Regionale della Calabria a tempo indeterminato, ha chiesto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del CCNL – Regioni e Enti Locali, l'eventuale disponibilità di Azienda alla ricostituzione del rapporto del lavoro, con contratto a tempo indeterminato part-time 50%;

CONSIDERATO che con Decreto del Direttore Generale di Azienda Calabria Lavoro n. 82 del 29 ottobre 2020, è stato disposto di ricostituire il rapporto di lavoro del dott. Italo Taverniti alle dipendenze di Azienda Calabria Lavoro, nell'ambito del personale ex L.R. 28/08, con contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time 50%, con la qualifica di Istruttore amministrativo – cat giuridica ed economica D1, alle condizioni previste dall'art. 26 del CCNL del comparto Regioni e Enti Locali del 14/09/2000, così come integrato dall'art. 17 del CCNL comparto Regioni e Enti Locali del 05/10/2001, previa nulla osta del Consiglio Regionale della Calabria, ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001;

ATTESO che l'art. 53 del CCNL del Comparto Funzioni Locali ai commi 1, lett. b), 4, 5, 7, 12 e 13 testualmente dispone:

- comma 1, lett. b): “gli Enti possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale mediante: (...) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale su richiesta dei dipendenti interessati”;
- comma 4: “Ai fini della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, i dipendenti già in servizio presentano apposita domanda, con cadenza semestrale (giugno-dicembre). Nelle domande deve essere indicata l'eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere ai fini del comma 7”.
- comma 5: “L'ente, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della domanda, concede la trasformazione del rapporto, nel rispetto delle forme e delle modalità di cui al comma 11 oppure nega la stessa qualora: a) si determini il superamento del contingente massimo previsto dal comma 2; b) l'attività di lavoro autonomo o subordinato, che il lavoratore intende svolgere, comporti una situazione di conflitto di interesse con la specifica attività di servizio svolta dallo stesso ovvero sussista comunque una situazione di incompatibilità; c) in relazione alle mansioni ed alla posizione di lavoro ricoperta dal dipendente, si determini un pregiudizio alla funzionalità dell'ente”.
- comma 7: “I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora la prestazione non sia superiore al 50% di quella a tempo pieno, possono svolgere un'altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, nel rispetto delle vigenti norme in materia di incompatibilità

e di conflitto di interessi. I suddetti dipendenti sono tenuto a comunicare, entro quindici giorni, all'ente nel quale prestano servizio l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attività lavorativa esterna”;

- comma 12: “La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene mediante accordo tra le parti risultante da atto scritto, in cui vengono indicati i medesimi elementi di cui al comma 11.” (indicazione della data di inizio del rapporto di lavoro, della durata della prestazione lavorativa nonché della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese, all'anno e del relativo trattamento economico). In tale accordo, le parti possono eventualmente concordare anche un termine di durata per il rapporto di lavoro a tempo parziale che si va a costituire;

RILEVATO che per mero errore materiale, nell'anzidetto decreto direttoriale, è stato disposto che la ricostituzione del rapporto di lavoro abbia luogo, *“previa nulla osta del Consiglio Regionale della Calabria, ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001”*;

RITENUTO pertanto, di dover rettificare la precedente indicazione, specificando che la ricostituzione del rapporto di lavoro del dott. Italo Taverniti avrà luogo *“previa adozione da parte del Consiglio regionale della Calabria di un provvedimento di trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno in part-time al 50%, ai sensi dell'art. 53 del CCNL”* e conseguentemente, di dover modificare il Decreto del Direttore Generale di Azienda Calabria Lavoro n. 82 del 29 ottobre 2020 in tutte le parti in cui è riportata per mero errore materiale, l'espressione *“previa nulla osta del Consiglio Regionale della Calabria, ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001”*, che deve intendersi, pertanto, sostituita con l'espressione *“previa adozione da parte del Consiglio regionale della Calabria di un provvedimento di trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno in part-time al 50%, ai sensi dell'art. 53 del CCNL”*;

D E C R E T A

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate ed approvate

- **di rettificare** il Decreto del Direttore Generale di Azienda Calabria Lavoro n. 82 del 29 ottobre 2020, in tutte la parti in cui in relazione alla ricostituzione del rapporto di lavoro del dott. Italo Taverniti è stata riportata per mero errore materiale l'espressione *“previa nulla osta del Consiglio Regionale della Calabria, ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001”* sostituendola con la seguente *“previa adozione da parte del Consiglio regionale della Calabria di un provvedimento di trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno in part-time al 50%, ai sensi dell'art. 53 del CCNL”*;
- **di lasciare ferme** tutte le restanti statuizioni del predetto Decreto del Direttore Generale di Azienda Calabria Lavoro n. 82 del 29 ottobre 2020, che resta confermato in ogni sua parte;
- **di trasmettere** il presente decreto alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
- **di pubblicare** il presente decreto sul sito istituzionale di Azienda Calabria Lavoro.

Il Direttore Generale
dott. Giovanni Forciniti

